

██████████ res. Desenzano d/G V. ██████████ con il patrocinio degli
██████████ del Foro di Brescia, elett. dom. presso lo studio del difensore

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione iscritto in data 27.3.2018 ██████████ citavano in giudizio ██████████ chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro occorso in data 31.5.2017.

Esponavano gli attori di essere residenti nel condominio denominato ██████████ in Desenzano d/G, come la stessa convenuta, e che il giorno 31.5.2017 ██████████ mentre si trovava nel giardino condominiale, avendo con sé, legato al guinzaglio, il cane di razza *schнауzer* di proprietà di ██████████ a causa dell'aggressione del proprio animale da parte del cane di razza corsa di proprietà di ██████████ era caduto riportando lesioni.

Gli attori descrivevano le lesioni riportate da ██████████ (trauma distorsivo mano sinistra) e il percorso medico, richiamando le valutazioni del consulente di parte.

Gli attori indicavano i danni patrimoniali subiti (spese mediche, spese veterinarie, spese di oggetti distrutti all'esito dell'aggressione), nonché la perdita economica per la ricaduta dell'evento sull'attività reddituale di ██████████

In diritto, richiamavano la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2052 c.c., e per la quantificazione rinviavano alle tabelle milanesi.

Concludevano per la condanna di ██████████ al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura accertata, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio ██████████ confermando la proprietà del cane di razza corsa e descrivendo i pregressi rapporti amicali con gli attori.

La convenuta deduceva che la conflittualità dei cani di rispettiva proprietà era risalente e nota alle parti, sicché la decisione di ██████████ di portare con sé il cane transitando in prossimità dell'abitazione della convenuta andava valutata come forma concorsuale dell'evento.



In ordine allo svolgimento del fatto, la convenuta esponeva che nel momento del passaggio di [REDACTED] con il cane presso la propria abitazione, il suo cane era all'esterno, portato al guinzaglio dalla figlia, e che in occasione dell'incontro il proprio cane era sfuggito alla presa e si era verificata l'aggressione tra i due animali, senza però alcun coinvolgimento di [REDACTED] e pertanto non vi era rapporto tra la condotta del cane e le lesioni subite dall'attore.

La convenuta contestava, poi, l'entità e quantificazione dei danni, sia patrimoniali che non patrimoniali.

Concludeva in principalità per il rigetto della domanda, in subordine per il ristoro pari alla metà delle spese sostenute dagli attori.

Con vittoria di spese, oppure a spese compensate.

Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., la prova orale, ammessa giusta ordinanza 7.3.2019, era assunta all'udienza del 10.7.2019, quindi, era ammessa c.t.u. medico-legale.

All'esito, all'udienza del 18.11.2021 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. .

Gli attori concludevano reiterando le conclusioni di cui all'atto di citazione.

La convenuta concludeva nei medesimi termini di cui alla comparsa di costituzione, chiedendo altresì di prendere atto della proposta transattiva in corso di giudizio per euro 1.000,00 con conseguente condanna degli attori al rimborso delle spese e per la condanna degli stessi ex art. 96 c.p.c. .

Con le comparse conclusionali e di replica le parti reiteravano le argomentazioni spese negli atti introduttivi e nelle memorie successive, previo esame delle prove assunte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che è circostanza riconosciuta dalla convenuta, e quindi accertata, la proprietà del cane di razza corsa coinvolto nella vicenda, rileva il giudicante che non sono oggetto di contestazione da parte della convenuta, né la verifica dell'evento lesivo in sé lamentato dagli attori, né le circostanze di tempo e luogo dell'accaduto: il giorno 31.5.2017 nel cortile del condominio [REDACTED] [REDACTED] dove entrambe le parti abitano.



Sulla dinamica dell'incidente, in sede di interrogatorio formale l'attore [REDACTED] ha affermato di essere caduto, riportando le lesioni poi refertate, a causa dell'aggressione del cane della convenuta nei confronti del proprio cane, e ha precisato che in quel momento camminava con il cane al guinzaglio nel vialetto del condominio in prossimità dell'abitazione della convenuta.

Dal canto suo, la convenuta [REDACTED] ha riferito una dinamica sostanzialmente analoga, per come a lei riferita dai figli non essendo presente al fatto.

Più precisamente, ha dichiarato che il proprio cane, a quel momento portato al guinzaglio da uno dei suoi figli, alla vista del cane dell'attore si è liberato dalla presa e ha aggredito il cane di [REDACTED] il quale è *caduto per proteggere il suo cane*.

E il teste [REDACTED] il quale ha assistito alla scena quasi nella sua interezza prima dal balcone dell'abitazione poi recandosi sul posto, ha confermato l'aggressione ad opera del cane di grossa taglia della convenuta (*ho visto il cane grande che teneva nelle fauci il cane piccolo*), e il tentativo di [REDACTED] di liberare il proprio cane dalla presa, e ha anche affermato di avere visto in questo frangente [REDACTED] in piedi mentre cercava di liberare il cane, e poco dopo in ginocchio.

La ricostruzione fattuale delle parti in causa e del teste per la stringente convergenza e sovrapponibilità è probante dello sviluppo della vicenda, e pertanto è accertato che vi è stata inizialmente un'aggressione del cane della convenuta verso il cane dell'attore, e che quest'ultimo è caduto non già per un colpo diretto ricevuto dal cane di [REDACTED] bensì nel tentativo di sottrarre il proprio cane dall'aggressione.

Così ricostruito il fatto, e premesso che gli attori hanno dedotto espressamente la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2052 c.c., deve innanzitutto richiamarsi l'orientamento di legittimità pacifico e consolidato tale per cui la responsabilità da animale risiede esclusivamente sul rapporto tra il soggetto e l'animale, e prescinde da qualsivoglia condotta commissiva o omissiva del proprietario, atteso che l'unico limite a questa ipotesi di responsabilità è il caso fortuito, inteso quest'ultimo quale fattore avente i caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità e eccezionalità, potendo il caso fortuito essere integrato dal fatto colposo del danneggiato (da ultimo, Cass, sez. 3, 15.12.2015, n. 25223; 20.5.2016, n. 10402).

Naturalmente, è necessaria la prova, gravante sul danneggiato, del rapporto causale tra la condotta dell'animale e l'evento lesivo.



E quanto al detto rapporto, rileva il Giudice che l'ipotesi di responsabilità ex art. 2052 c.c. non rinvia a quelle sole fattispecie di aggressione diretta dell'animale verso il danneggiato e conseguenti lesioni, come sembra prospettare la convenuta nelle sue difese, essendo sufficiente che l'azione dell'animale si inserisca nel meccanismo causale (o concausale secondo i noti principi ex artt. 40 e 41 c.p.) all'origine dell'evento, salvo il fattore di rottura di questo dinamismo costituito dal caso fortuito.

Invero, la limitazione dell'ambito di applicazione dell'art. 2052 c.c. alle sole ipotesi di aggressione diretta dell'animale, nei termini dedotta, è estranea alla disposizione in oggetto e, più in genere, alla verifica del nesso eziologico nelle fattispecie di analoga responsabilità civile.

Orbene, nel caso di specie è di tutta evidenza la derivazione della caduta dell'attore [REDACTED] dalla condotta dell'animale.

Infatti, sulla base della descrizione sopra sintetizzata, l'attore è caduto proprio mentre tentava di sottrarre il proprio cane dall'aggressione del cane della convenuta, e questa caduta ancora di più si rivela conseguenza inevitabile di quella condotta dell'animale in ragione del fatto che il cane aggredito era al guinzaglio, sicché lo stratonamento conseguente all'aggressione ha ulteriormente contribuito al disequilibrio dell'attore.

È pertanto provato il rapporto causale tra l'animale e l'evento subito dall'attore.

I dettagli relativi all'uscita improvvisa del cane dall'abitazione della convenuta, oppure al fatto che sia sfuggito di mano al figlio dell'attrice che lo teneva al guinzaglio fuori dell'abitazione, sono del tutto irrilevanti, in quanto la responsabilità sussiste sia che l'animale fosse sotto custodia, sia che fosse fuggito.

Ed ugualmente non è d'interesse ai fini della decisione se la *rissa* tra cani sia iniziata per la condotta del cane dell'attrice, una volta provato il nesso causale.

Quanto al caso fortuito, deve escludersi con altrettanta certezza la ricorrenza dell'ipotesi liberatoria dalla suddetta responsabilità civile, atteso che, ad avviso del giudicante, nel caso concreto la condotta dell'attore è priva, all'evidenza, dei menzionati connotati tipici del caso fortuito.

In proposito, è sufficiente sottolineare che [REDACTED] percorreva gli spazi condominiali comuni, tra i quali vi era il vialetto prospiciente l'abitazione della convenuta, e questo comportamento non assume certo i caratteri dell'imprevedibilità o eccezionalità rientrando nelle più ordinarie forme di uso della cosa comune, e la circostanza che si



trattava di area di uso comune rivela l'incondivisibilità delle osservazioni della convenuta sull'inaccortezza dell'attore di transitare in quella zona.

In definitiva, accertato il nesso eziologico tra la condotta dell'animale e l'evento, l'istruttoria ha escluso nella condotta dell'attore gli aspetti del caso fortuito, con conseguente accertamento della responsabilità ex art. 2052 c.c. della convenuta [REDACTED]

In merito alla tipologia delle lesioni riportate da [REDACTED] e al *quantum* del danno, si rinvia integralmente alla relazione della c.t.u. medico-legale, coerente e logica nello sviluppo, immune da contraddizioni intrinseche ovvero da contrasti con elementi emersi da altre fonti di prova, conforme alle risultanze documentali delle lesioni subite dall'attore.

Risulta quindi dalla predetta relazione che [REDACTED] [REDACTED] ha riportato un trauma distorsivo del primo dito della mano sinistra con lesione del legamento, e trauma per lo più escoriativo alle ginocchia.

Osserva il Giudice che la tipologia delle lesioni è chiaramente congrua e consequenziale alla caduta come descritta in precedenza, tenuto conto della tenuta al guinzaglio del cane e del menzionato stratonamento connesso all'aggressione da parte del cane della convenuta, e della caduta sulle ginocchia, di cui ha riferito il teste nella constatazione diretta del fatto, di talché non può porsi in dubbio la stringente causalità tra evento lesivo prodotto dal cane e lesioni subite.

Le osservazioni contrarie del c.t. di parte convenuta non sono per nulla condivisibili.

Sulla dinamica dell'incidente e il nesso di causalità valgono le precedenti considerazioni, trattandosi di tema giuridico e non rimesso al c.t.u. .

Sulla riferibilità della lesione del legamento a causa anteriore al fatto e diversa, si tratta di mera ipotesi affatto documentata o circostanziata, a fronte di una documentazione medica rilasciata nell'immediatezza del fatto, e di cui dà conto il c.t.u., attestante la natura recente del trauma, risultando peraltro assai solide e convincenti, oltre che adeguatamente argomentate, le repliche del c.t.u. .

Analogamente, le repliche del c.t.u. ad entrambi i c.t. di parte sulla quantificazione dell'invalidità permanente sono specifiche ed ancorate agli elementi obiettivi offerti dai primi accertamenti e dalle risultanze di quegli accertamenti, e perciò non sono inficiate dalle predette considerazioni.



In definitiva, in conformità alle conclusioni del c.t.u., va riconosciuto all'attore [REDACTED] un danno biologico conseguente al menzionato incidente con un'invalidità permanente pari al 2-3%, ed un'invalidità temporanea per un periodo complessivo di giorni 51, di cui 26 giorni al 75%, 15 giorni al 50%, 10 giorni al 25%.

Il danno biologico così individuato va liquidato alla stregua delle tabelle milanesi ritenute costantemente dalla giurisprudenza di legittimità validi parametri per il giudizio equitativo del danno ex art. 1226 c.c. (da ultimo, Cass. sez. 3, 22.1.2019, n. 1553; 15.5.2018, n. 11754).

Pertanto, rammentato che secondo un consolidato principio giurisprudenziale vale l'età del danneggiato al momento in cui è cessata l'invalidità temporanea, onde evitare duplicazione di ristori dei danni per il medesimo periodo (Cass. sez. 3, 21.6.2012, n. 10303; 7.2.2017, n. 3121), e vanno applicate le tabelle vigenti al momento della liquidazione (Cass. Sez. 3, 11.5.2012, n. 7272; 28.2.2017, n. 5013), si osserva che alla data in cui si è conclusa l'invalidità temporanea secondo le indicazioni del ctu (21.7.2017) [REDACTED] aveva compiuto 58 anni, essendo nato il 20.8.1958, e che le tabelle dell'osservatorio milanese vigenti al momento della liquidazione, cioè al momento della fase decisoria (ovverosia dopo la scadenza dei termini per le comparse conclusionali e di replica, e nel caso di specie il 7.2.2022), sono quelle elaborate ed entrate in vigore nel 2021, le quali prevedono per l'invalidità temporanea un'indennità giornaliera di € 99,00.

L'importo da liquidare in conseguenza di un'invalidità permanente del 2-3% è perciò pari, nel valore monetario medio corrispondente, ad € 2.946,33, mentre il danno biologico temporaneo complessivo è di € 2.920,50 ($€ 74,25 \times 26 = € 1.930,50$; $€ 49,50 \times 15 = € 742,50$; $€ 24,75 \times 10 = € 247,50$), sicché **l'importo complessivo del danno non patrimoniale subito dall'attore [REDACTED] è pari ad euro 5.866,83.**

Può riconoscersi all'attore sia il danno alla salute, che il danno morale inteso come sofferenza psichica, desumibile quest'ultimo dall'entità delle lesioni subite e dalla durata dell'invalidità permanente, nonché dalla specificità della disfunzionalità seppure ridotta del primo dito, secondo le specificazioni del c.t.u. .

La domanda di personalizzazione del danno, anche sotto il profilo della capacità lavorativa generica, non può essere accolta in difetto di qualsivoglia prova in proposito.



Sul punto si rammenta che i danni accertati sono quelli propri della tipologia delle lesioni riportate dall'attore e sopra descritte, e perciò già valutati nel valore tabellare *standard* del punto percentuale, valore che offre di per sé il ristoro di tutte le conseguenze non patrimoniali correlate a quella specifica tipologia di lesione dell'integrità psico-fisica, e secondo l'ordinarietà dell'*id quod plerumque accidit*, mentre il maggior pregiudizio è a carico probatorio dell'attore. E la prova deve essere specifica a dimostrazione di conseguenze anomali e peculiari rispetto a quelle tipiche di quella categoria di lesioni (da ultimo, e secondo una giurisprudenza consolidata, Cass. sez. 3, 30.10.2018, n. 27482; 11.11.2019, n. 28988; sez. 6, 4.3.2021, n. 5865).

Nel caso di specie la prova dedotta dall'attore (teste ██████████ ha ribadito le conseguenze tipiche di quella lesione senza indicazione di ripercussioni in relazione a talune specificità proprie di ██████████ da cui rigetto della relativa domanda.

Vanno riconosciute a ██████████ a titolo di danno patrimoniale, le spese mediche collegate alle lesioni e quantificate dal c.t.u. in € 66,85, e ritenute dal consulente congrue rispetto al fatto lesivo, giudizio corretto alla luce dei documenti qui prodotti; a queste spese deve aggiungersi la spesa per consulenza medico-legale per euro 244,00 come documentata (doc. 6).

All'attrice ██████████ si riconosce, invece, il danno patrimoniale per le cure prestate al proprio cane dopo l'aggressione, e come certificate.

Invero, richiamata la descrizione fattuale accertata in causa, e quindi le modalità dell'aggressione, le lesioni refertate dal veterinario sono facilmente ascrivibili proprio alla condotta dell'animale della convenuta, avuto riguardo alla stringente prossimità temporale della certificazione veterinaria e alla tipologia delle lesioni stesse, sicché questo esborso costituisce un danno diretto e consequenziale all'evento; le spese ammontano, come da documenti prodotti, a € 185,00 (doc. 8-9); ugualmente sono risarcibili le spese per l'acquisto del guinzaglio e della pettorina pure attribuibile all'evento visto che le modalità della presa da parte del cane della convenuta evidenzia la congruità di quel danneggiamento rispetto al fatto dannoso, e dette spese ammontano a € 24,00 (doc.11).

Diversamente, non è provato che in occasione della caduta di ██████████ siano stati danneggiati gli occhiali, in difetto di prova sul punto, sicché la relativa spesa documentata non può essere ricondotta all'evento.



Da ultimo, va disattesa la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante essendo carente la prova quanto ai guadagni perduti dal danneggiato a causa del fatto illecito per il quale è stata riconosciuta la responsabilità civile della convenuta, specie considerando che dall'istruttoria è emerso che l'attività professionale di [REDACTED] si esplica nella gestione di propri immobili, e non è specificato in quali termini quel reddito sia diminuito in virtù delle lesioni, invero contenute, subite.

Il danno patrimoniale e non patrimoniale subito da [REDACTED] ammonta, pertanto, a € 6.177,68, mentre il danno patrimoniale subito da [REDACTED] ammonta a € 209,00.

Sull'insussistenza di un concorso del fatto colposo del danneggiato ex artt. 2056 e 1227 c.c. si richiama quanto già detto.

La convenuta è condannata, perciò, al pagamento delle suddette somme a titolo di risarcimento del danno.

Trattandosi di debito di valore, su entrambe le somme riconosciute vanno applicati la rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici Istat costo-vita dalla data del fatto (31.5.2017) al saldo, e gli interessi al tasso legale, calcolati dalla data del fatto al saldo sulla somma annualmente rivalutata.

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano, come da dispositivo, per una causa del valore compreso nello scaglione tra € 5.200,01 e € 26.000,00 in ragione della somma liquidata alla parte vittoriosa in causa - esclusi interessi e rivalutazione maturati nelle more della lite - (art. 5 d.m. 55/2014), i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale (€ 4.835,00).

Le spese si liquidano in € 583,43 (iscrizione a ruolo, notifica citazione e testimoni) cui si aggiungono le spese di c.t.u. come complessivamente liquidate che sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:



Condanna [REDACTED] [REDACTED] per la causale di cui in parte motiva, al risarcimento del danno in favore di [REDACTED] [REDACTED] nella misura di € 6.177,68, e in favore di [REDACTED] [REDACTED] nella misura di € 209,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come da motivazione.

Condanna [REDACTED] [REDACTED] alla rifusione in favore di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.835 per compensi, € 583,43 per spese, oltre iva, cpa, e rimborso forfettario.

Pone le spese di c.t.u., come liquidate, definitivamente a carico di parte convenuta.

Brescia, 16.5.2022

Il Giudice

Dott. Michele Mocchiola

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.

